



Reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale n. 6 in Comunicato Ufficiale n. 10 del 5 luglio 2018 con la quale veniva dichiarato non luogo a provvedere nei confronti del tesserato NOVELLI Stefano, allenatore della A.S.D. Stamura Ancona, deferito per violazione degli artt. 2 e 44 R.G.

La Corte Federale di Appello

Presidente: Carlo Maria Scipio

Componenti: Daniele Di Marco – Massimo Biffa

Relatore: Carlo Maria Scipio

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, osserva:

1. Con atto del 17 maggio 2018, la Procura Federale deferiva al giudizio del Tribunale Federale il Sig. NOVELLI Stefano, tesserato FIP nella qualità di allenatore della A.S.D. Stamura Ancona per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G. in particolare per "avere contattato direttamente, senza alcuna richiesta e/o autorizzazione preventiva da parte della Società Aurora Basket, due atlete di minore età della suddetta compagine, Dara (correttamente da precisare come "Sarah") Seka e Serena Carney, la prima direttamente sull'utenza telefonica mobile della stessa, la seconda tramite il proprio genitore nonché allenatore del settore giovanile della Aurora Basket, allo scopo di farle venire a giocare con la Stamura Ancona".

2. All'udienza del 22 giugno 2018 il Tribunale Federale dichiarava non luogo a provvedere nei confronti del tesserato deferito, sottolineando che le risultanze istruttorie avessero evidenziato come il deferito si fosse limitato a "sondare...la volontà delle atlete circa un eventuale trasferimento, senza manifestare alcun tipo di pressione psicologica nei confronti delle minori e senza alcun tentativo di contrapporre le atlete al sodalizio di appartenenza", con ciò potendosi escludere alcun comportamento scorretto o poco rispettoso da parte del Novelli.

3. Avverso detta pronuncia proponeva rituale reclamo la Procura Federale chiedendo la riforma della impugnata decisione e la affermazione della responsabilità disciplinare del Novelli con la irrogazione di sanzione nei suoi confronti. Rillevava la Procura reclamante come la ricostruzione della vicenda, sia con riguardo alla minore Sarah Seka sia con riguardo alla minore Serena Carney, consenta di individuare a carico del Novelli gli estremi di una condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza, avendo lo stesso contattato direttamente i genitori delle minori e, successivamente, nel caso della minore Sarah Seka, la medesima sul cellulare di lei, il tutto al fine di ottenere la disponibilità delle atlete a

gus

trasferirsi dalla Società di appartenenza alla A.S.D. Stamura Ancona, omettendo di prendere contatti con la società Aurora Basket per la quale le giovani atlete erano tesserate.

4.All'udienza odierna comparivano: a) per la Procura Federale reclamante, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Marco Scarpati, b) per il deferito Sig. Novelli Stefano, lo stesso in persona, assistito dall'Avv. Enrico Zorzi del Foro di Teramo.

5.Il Procuratore Federale si riportava al proprio atto di reclamo e chiedeva la riforma della decisione impugnata con la irrogazione in capo al Novelli della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione. Il Novelli in una con il proprio legale si riportava a sua volta ai propri scritti defensionali in atti e chiedeva il rigetto del reclamo della Procura Federale con conferma della decisione di primo grado, con richiesta subordinata, nel caso di accoglimento del reclamo, di irrogazione di una sanzione ridotta ai "minimi possibili".

6.Preliminarmente la Corte, accertato che il deferito si identifica correttamente in "Novelli Stefano Maria" e non già in "Novelli Stefano" come riportato nell'atto di deferimento e poi nella decisione del Tribunale Federale, dispone che si proceda alla correzione di detto errore materiale, per modo che, laddove nei vari atti del procedimento si fa riferimento alla persona di "Novelli Stefano", deve intendersi il corretto riferimento alla persona di "Novelli Stefano Maria".

7.Per quanto attiene al merito, la Corte ritiene di dover accogliere, sia pure parzialmente, il reclamo della Procura Federale, potendosi pervenire alla affermazione della responsabilità disciplinare del Novelli limitatamente all'episodio relativo alla atleta minore Seka Sarah e dovendosi, per contro, confermare la decisione di primo grado con riferimento all'altra atleta minore Carney Serena.

8.Al fine di dare conto di quanto testè affermato, appare opportuno visitare brevemente l'istituto del tesseramento degli atleti giovanili con specifico riguardo agli atleti minori degli anni 18 e al trasferimento ad altra società. In tale ottica giova precisare che le carte federali delineano un complesso rapporto che vede coinvolte necessariamente: la società di appartenenza; la società che intende procedere a nuovo tesseramento; i soggetti esercenti la potestà genitoriale sull'atleta minore; lo stesso atleta minore. Tutti questi soggetti devono esprimere una concorde volontà da cui sia possibile desumere la univoca intenzione di consentire all'atleta minore di tesserarsi per la nuova società, con la particolarità che la volontà e i "desiderata" dell'atleta minore non assumono mai valenza autonoma ma devono trovare necessariamente una piena sintonia con la volontà espressa dagli esercenti la potestà genitoriale. Si noti che tale quadro regolamentare è delineato anche con riguardo all'istituto del Tesseramento di autorità come si evince dalla lettura dell'art. 20 Regolamento Esecutivo Tesseramento, che, al di là della specificità dell'istituto




Segue C.U. n. 149 del 17 settembre 2018 C.F.A. n. 3

per quanto attiene ai rapporti tra le società interessate, ribadisce la esigenza che sia acquisito anche il modulo di nuovo tesseramento "debitamente compilato e firmato dall'atleta e.....da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale".

9. Dai richiamati riferimenti normativi deriva che la fase delle cosiddette "trattative" per il trasferimento di un atleta minore da una società ad un'altra prevede necessariamente contatti tra le società interessate e contatti tra queste e i genitori dell'atleta minore o comunque l'esercente la potestà genitoriale, apparendo impraticabile, in quanto non prevista ed anzi sostanzialmente non consentita, una qualsivoglia forma di contatto diretto tra società ed atleta minore. Affermazione questa che appare assolutamente in linea con la esigenza primaria che connota tutte le norme regolamentari afferenti alla figura degli atleti minori, esigenza che si sostanzia nella tutela della salute psico-fisica dell'atleta al fine di consentirne uno sviluppo ed una crescita equilibrati e corretti anche, ed anzi soprattutto, con riguardo alle peculiarità e caratteristiche proprie del nucleo familiare di appartenenza. Senza contare che gli stessi principi generali dell'ordinamento statale prevedono espressamente la incapacità del soggetto minore di autodeterminarsi e di procedere a scelte autonome per la tutela dei propri interessi, sempre e comunque da ricollegare a manifestazioni di volontà dei soggetti maggiorenni cui l'ordinamento stesso affida la tutela della persona del minore.

10. Dalla affermazione di questi principi deriva, con riferimento al caso di specie, la cui ricostruzione in fatto -va debitamente sottolineato- anche per l'atteggiamento endoprocedurale assunto dal Novelli, non crea alcun tipo di problematica essendo rimaste pacificamente provate tutte le circostanze riferite nell'esposto iniziale a firma Lardinelli Altero, n.q. di legale rappresentante della società Aurora Basket Jesi, deriva appunto che i due episodi riguardanti le iniziative assunte dal Novelli nei confronti delle atlete minori Serena Carney e Sarah Seka debbono essere valutati in modo distinto, pervenendosi così a conseguenze diversificate in punto di apprezzamento della valenza disciplinare delle condotte medesime.

11. In effetti, con riguardo alla vicenda Carney, va evidenziato come il Novelli abbia preso i primi contatti in vista di un possibile trasferimento della minore dalla Aurora Basket Jesi alla Stamura Ancona, direttamente con il genitore dell'atleta, Steven Bernard Carney, tesserato FIP quale allenatore del settore giovanile della Aurora Basket, ottenendo come risposta quella di prendere contatti con la società medesima. Ritiene la Corte, in sintonia con quanto affermato dal Tribunale Federale nella decisione impugnata, che nella descritta condotta non siano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, proprio perché, come evidenziato al punto 8. che precede, comunque i genitori dell'atleta minore avrebbero dovuto essere coinvolti in vista di un trasferimento dell'atleta stessa, ed il fatto che questi contatti siano avvenuti prima ancora di un qualche interpello nei confronti della società di



Segue C.U. n. 149 del 17 settembre 2018 C.F.A. n. 3


appartenenza della minore interessata, appare circostanza non significativa nell'ottica della valutazione disciplinare della condotta del Novelli.

12. Con riguardo invece alla posizione della minore Sarah Seka, ritiene la Corte che il contatto diretto intercorso tra il Novelli e l'atleta, con messaggi inviati tramite WhatsApp, assume rilievo ai fini disciplinari in quanto l'iniziativa del Novelli stesso appare chiaramente finalizzata a condizionare le scelte sul futuro di un'atleta minore, scelte che, si ribadisce, appartengono alla competenza esclusiva dei genitori della minore, unici soggetti in grado di valutare la opportunità di certe decisioni nell'ottica della tutela della minore stessa. L'aver cercato di allacciare un rapporto diretto ed in certo senso riservato con la minore pone il Novelli al di fuori degli schemi regolamentari sopra richiamati circa le corrette procedure per i trasferimenti degli atleti minori da una società ad un'altra degli atleti minori, con la conseguenza che nella condotta descritta sono ravvisabili gli estremi della violazione dei principi di lealtà e correttezza evocati dalla disposizione di cui all'art. 2 Reg. Giust., mai così significativi e fondamentali come nella materia dei rapporti tra tesserati maggiorenni e tesserati minorenni.

13. Alla stregua di quanto precede deve pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare del Novelli con riferimento all'episodio Sarah Seka così come delineato nel capo di incolpazione di cui all'atto di deferimento della Procura Federale e, conseguentemente, deve accogliersi, sia pure parzialmente, il reclamo di detta Procura con riforma parziale della decisione di primo grado.

14. Venendo infine alla quantificazione della sanzione, ritiene la Corte che, dato atto che al Novelli viene ascritto uno soltanto dei due episodi per cui si è proceduto, allo stesso debba essere riconosciuta sia l'attenuante del corretto comportamento nell'ambito del procedimento disciplinare a suo carico sia l'attenuante della assenza di precedenti disciplinari per fatti di competenza della giustizia federale (vds. art. 21 comma 4 ult. parte), con la conseguenza che il periodo di inibizione deve quantificarsi in gg. 40 (quaranta) fino al 16 ottobre 2018, partendo dalla sanzione-base di mesi 3 (tre) con una prima diminuzione di un terzo (gg. 60) e con una seconda diminuzione di un terzo (gg. 40) per le due attenuanti sopra richiamate.

15. Da ultimo la Corte, stante la particolarità e la complessità delle questioni da trattare, visto l'art. 116 co. 8 Reg. Giust. fissa in gg. 10 (dieci) il termine per il deposito della motivazione.



Segue C.U. n. 149 del 19 settembre 2018 C.F.A. n. 3

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, visto l'art. 116 comma 7 R.G., in parziale riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento del reclamo della Procura Federale, dichiara la responsabilità disciplinare ex artt. 2 e 44 R.G. a carico del tesserato Novelli Stefano Maria limitatamente all'episodio riguardante l'atleta minore Seka Sarah di cui al capo di incolpazione e, concesse le attenuanti di cui all'art. 21 comma 4 ult. parte R.G., irroga la sanzione di gg. 40 (quaranta) di inibizione fino al 16/10/2018;

conferma nel resto la decisione del Tribunale Federale;

visto l'art. 116 comma 8 R.G., stante la particolarità delle questioni da trattare, fissa in gg. 10 (dieci) il termine per il deposito della motivazione.

f.to Carlo Maria SCIPIO
PRESIDENTE-RELATORE

=====

Roma, 17 settembre 2018

f.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE